SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 550-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **839**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977

Approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data

---

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1977

CON ANNESSO

VOTO REGIONALE N. 6

(Mozione della Regione Marche sulla elezione dell'Assemblea europea)

Trasmesso alla Presidenza il 21 febbraio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Viene al vostro esame il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

La adozione dell'Atto da parte del Consiglio delle Comunità europee costituisce il coronamento delle iniziative svolte e delle proposte avanzate, per quasi un ventennio, dalle forze politiche e culturali devote all'ideale della unificazione europea, italiane e non italiane, nell'Assemblea europea, nei Parlamenti nazionali, nella stampa e nella opinione pubblica, affinchè si facesse luogo a un adempimento previsto bensì nei Trattati istitutivi delle Comunità ma alla cui esecuzione non era stato finora provveduto.

L'Atto partecipa giuridicamente di una duplice natura. Esso è atto comunitario: approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità sulla base della competenza ad esso attribuita dai Trattati istitutivi, al tempo stesso, per effetto del procedimento di ratifica, esso acquista natura ed efficacia di vero e proprio accordo internazionale. Al procedimento di ratifica era comunque necessario far ricorso, l'Atto modificando in alcuni punti i Trattati istitutivi delle Comunità, in particolare per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea e la ripartizione dei seggi.

1. — L'Atto si compone di un preambolo e di sedici articoli, oltre a tre allegati.

Nel preambolo viene, fra l'altro, affermato il proposito che la elezione dell'Assemblea sia tenuta a una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978. Tuttavia la collocazione nel preambolo dà a questa affermazione il valore non di un impegno vincolante ma di una dichiarazione di intenti.

L'articolo 1 stabilisce il principio che la elezione dei rappresentanti alla Assemblea avvenga a suffragio universale diretto. Un dettaglio merita di essere rilevato. Nel testo si parla di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti « nella Comunità », usando questa espressione al singolare. È significativo, e non privo di importanza, che non nel linguaggio corrente o in un comunicato sia pure ufficiale, ma in un vero e proprio trattato internazionale venga in tal modo implicitamente riconosciuta la esistenza di una solidarietà comunitaria europea, che in qualche modo trascende gli specifici settori di competenza delle Comunità giuridicamente esistenti.

L'articolo 2 stabilisce il numero dei rappresentanti da eleggere nei vari Stati membri. Si osserverà che ai Paesi di minore dimensione demografica è stato assegnato un numero di rappresentanti alquanto superiore a quello che sarebbe ad essi spettato in base a un criterio rigidamente proporzionale. Questo è tipico, e necessario, in ogni processo che abbia elementi di federalismo: dovendosi da un lato procedere nella integrazione, dall'altro rassicurare le componenti minori che la integrazione non minaccia la sopravvivenza della loro individualità. Negli Stati Uniti d'America, la cui costituzione federale avrà fra poco duecento anni di vita, stati la cui popolazione non raggiunge i quattrocentomila abitanti, come il Wyoming, hanno al Senato di Washington due rappresentanti, come la California, la cui popolazione supera i venti milioni.

L'articolo 3 fissa la durata del mandato dei rappresentanti in cinque anni.

L'articolo 4 stabilisce che i rappresentanti non possono essere vincolati da istruzioni nè ricevere mandato imperativo.

L'articolo 5 stabilisce, con formulazione esplicita e positiva, che la carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro. È disposizione dettata dalla saggezza e dal realismo. Una norma diversa avrebbe privato l'Assemblea della presenza e dell'apporto di personalità autorevoli e di prestigio che non sarebbero state verosimilmente disposte, in questa fase, ad abbandonare i rispettivi Parlamenti nazionali nè avrebbero potuto farlo senza indebolire, nei Parlamenti nazionali, la causa stessa della unificazione dell'Europa.

L'articolo 6 enuncia varie cause di incompatibilità, fra le quali va rilevata quella fra la carica di rappresentante alla Assemblea e

la qualità di membro del governo di uno Stato membro.

L'articolo 7 stabilisce — in conformità di analoga disposizione contenuta nei Trattati istitutivi delle Comunità — che l'Assemblea elabori un progetto di procedura elettorale uniforme. È questo un impegno di grande momento e rilievo politico di cui l'Atto fa carico all'Assemblea.

Lo stesso articolo stabilisce che fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, la procedura elettorale sia disciplinata in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Deriva da questa disposizoine la necessità di un adempimento che da parte del Governo e del Parlamento italiani ci si deve augurare abbia luogo in modo sollecito e tempestivo.

L'articolo 9 stabilisce che l'elezione per la Assemblea deve aver luogo per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso fra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. È questa una disposizione destinata ad avere grande rilevanza e particolare efficacia politica: poichè la simultaneità della elezione per la Assemblea in tutti i Paesi che fan parte della Comunità non potrà non produrre una grande mobilitazione di opinione pubblica e di forze politiche intorno al fatto europeo.

2. — La elezione della Assemblea a suffragio universale diretto è una tappa importante, forse decisiva, del processo ideale e politico di costruzione dell'Europa.

In ogni epoca storica vengono a fuoco particolari problemi, che la caratterizzano e la cui soluzione costituisce una delle tappe del progresso dell'umanità.

I secoli XVII e XVIII con la rivoluzione inglese, con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, posero in Europa le premesse intellettuali e politiche dello stato moderno. Il secolo XIX, o comunque il periodo che va dal 1815 al 1918, fu in Europa il secolo delle nazionalità. La seconda metà del secolo XX sarà per l'Europa occidentale, noi confidiamo, l'era della unificazione.

L'Italia è sorta come stato indipendente e unitario dal movimento delle nazionalità: e ad esso diede un contributo decisivo di ideali e di azione. Il pensiero di Mazzini andò oltre l'Italia, andò oltre l'Europa.

Ma l'indipendenza nazionale, se è una conquista dalla quale non si torna indietro, può ben essere una tappa dalla quale si possa andare innanzi: verso forme di consociazioni più vaste, purchè ordinate a libertà. Il pensiero di Mazzini è a questo riguardo chiarissimo. Egli, che pure era l'ideologo e l'apostolo delle nazionalità, apertamente prevedeva e preconizzava (v. « La Giovane Italia ai popoli della Germania, e agli uomini liberi della Francia », 1832) la federazione europea; e più tardi (« La Santa Alleanza dei popoli », 1849) ribadiva, con parole che val la pena di citare per la loro straordinaria freschezza: « L'Europa dei popoli sarà una, fuggendo a un tempo l'anarchia di una indipendenza assoluta e il concentramento della conquista ».

Fu scritto che le forme della produzione, che quando sorgono sono fonte di accrescimento di ricchezza, a un certo punto invecchiano e diventano ostacoli alla espansione della ricchezza. Lo stesso può dirsi delle istituzioni giuridiche, in particolare delle istituzioni di diritto pubblico. Lo stato nazionale, sorto come istituzione liberatrice, è divenuto col tempo, in Europa, un elemento costrittivo e un ostacolo a ulteriori progressi. Eventi immensi, e tragici, han rivelato che in Europa la dimensione dello stato nazionale è dimensione inadeguata a fronteggiare i problemi del ventesimo secolo.

Se si volesse indicare in una data precisa il momento della crisi dello stato nazionale in Europa si dovrebbe, crediamo, indicare quella del giugno 1940: quando di fronte allo scatenarsi del nazionalismo nazista, imperialista e aggressivo, stati nazionali che avevano vita secolare cadevano come castelli di carta. Fu quello, crediamo si possa affermare, il momento che segnò la crisi, in Europa, dello stato nazionale sovrano; fu in quel momento che l'era degli stati nazionali sovrani apparve, in Europa, un'era virtualmente chiusa.

E in effetti fu del giugno 1940 il primo progetto concreto di superamento delle sovranità nazionali: alludiamo alla proposta, idea-

ta da Jean Monnet, di una unione franco-britannica fondata sulla cittadinanza comune, proposta che l'Inghilterra fece propria ma che la Francia, prostrata dalla invasione nazista, non raccolse.

In Italia, fu in quel periodo diffusa fra quanti operavano per la libertà la consapevolezza che, quando il nazismo fosse stato debellato, sarebbe stato necessario ricostruire l'Europa su basi nuove, diverse da quella degli stati nazionali sovrani, per evitare il ripertersi di nuove tragedie.

Questa presa di coscienza fu particolarmente lucida da parte di alcuni uomini (Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli) che, dopo aver sofferto anni di carcere, trovavansi relegati al confino nell'isola di Ventotene: i quali nel 1941 redassero, e clandestinamente diffusero, il Manifesto dei federalisti. È di altissimo significato, politico, storico e morale — e non può essere ricordato senza emozione — che la presa di coscienza dell'insufficienza dello stato nazionale, nel pieno del nazionalismo trionfante, e che il disegno lucido, nel pieno della guerra, di quello che sarebbe stato il grande fatto del dopoguerra e cioè il tentativo di una organizzazione unitaria dell'Europa, siano apparsi con particolare vigore in uno scritto redatto da uomini che erano stati privati della loro libertà per avere lottato per la libertà di tutti. Dal manifesto di Ventotene citiamo una sola frase: « Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in Stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli Stati del continente sotto li rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che, o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato a una riorganizzazione federale dell'Europa. La dura esperiena degli ultimi decenni ha aperto gli occhi anche a chi non voleva credere, ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale ».

Carlo Sforza dal canto suo, scrivendo nel 1944, così si esprimeva: « L'organizzazione federale (quale sarà il suo modo d'essere, questo è il segreto dell'avvenire) marcerà relativamente più presto che non accadde per altre conquiste dell'umanità; perchè perfino la pazzia del nazismo e del fascismo avrà reso un servizio al progresso del mondo. Ognuno sente in Europa che il nuovo mondo può essere solo una comunità di libere nazioni. Già tutti sentono in Europa che le frontiere nazionali non significheranno più ciò che prima significavano; che sono sulla strada di scomparire ».

Cessate le ostilità, nel settembre 1946 Churchill, parlando a Zurigo, preconizzava la formazione di qualcosa cui potesse darsi il nome di Stati Uniti d'Europa. Dovevano passare anni prima che l'Inghilterra si unisse concretamente al movimento per l'unificazione dell'Europa: ma è indicativo del fatto che gli spiriti più illuminati fossero coscienti della caducità delle sovranità nazionali, che l'uomo che aveva condotto l'Inghilterra alla vittoria, guindandola in una eroica resistenza nazionale contro un feroce aggressore, non parlasse il linguaggio dell'orgoglio nazionale e della avversione al nemico di ieri, ma auspicasse — a poco più di un anno dalla guerra — che il popolo tedesco fosse ricondotto nella famiglia dei popoli europei organizzata ad unità.

Nel giugno 1947 il segretario di Stato americano Marshall, in un discorso all'Università di Harvard, esortava esplicitamente gli europei ad unirsi, e a preparare congiuntamente un piano, al quale non sarebbe mancato il generoso e decisivo aiuto degli Stati Uniti, per la ricostruzione dell'Europa.

Nel luglio 1947 Luigi Einaudi, parlando alla Assemblea Costituente, invocava come necessario presidio di pace la formazione di una Federazione europea, con un parlamento in favore del quale i singoli parlamenti nazionali rinunciassero a una parte della propria sovranità.

Ma si era ancora nella fase delle speranze e degli auspici. Organizzazioni nel frattempo create, come l'Organizzazione per la cooperazione economica europea o il Consiglio d'Europa, pur svolgendo un lavoro utile nel

campo ad esse assegnato, non avevano dato frutto sul terreno della unificazione europea: trattandosi, in effetti, di organizzazioni interstatuali e gli stati membri conservando intatta la propria sovranità.

Poi ci fu la grande svolta. Ideato da Jean Monnet — quest'uomo che alla costanza dell'ideale e del proposito, l'unità dell'Europa, ha saputo unire un singolarmente fecondo pragmatismo nella azione —; preparato da una approfondita azione politica e diplomatica, nell'aprile 1951 veniva firmato il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. A prima vista, il Trattato non conteneva nulla che fosse inteso a destare l'emozione delle folle: si trattava della messa in comune della sovranità in un settore circoscrito e definito. Ma il Trattato conteneva, appunto, l'attuazione di un principio rivoluzionario: per la prima volta, gli stati nazionali rinunciavano all'esercizio della sovranità in favore di una autorità sovranazionale, che la avrebbe esercitata collettivamente. Le virtualità del nuovo principio, e del nuovo metodo, erano immense. Gli autori del progetto ne erano del resto consapevoli. Nelle carte preparatorie del Trattato si leggevano, fra le altre, queste parole che Monnet ricorda nelle sue memorie: « Questa proposta ha una portata politica essenziale: aprire nel baluardo delle sovranità nazionali una breccia abbastanza limitata per ottenere i consensi, abbastanza profonda per trascinare gli Stati verso l'unità necessaria alla pace »; e queste altre: « Con la messa in comune di produzioni di base e l'istituzione di una Alta Autorità nuova, le cui decisioni legheranno la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, questa proposta realizzerà le prime basi concrete di una federazione europea indispensabile alla preservazione della pace ». Il fulcro e il presupposto della nuova Comunità era la riconciliazione storica franco-tedesca; al trattato aderiranno Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo.

La adesione italiana fu recata dal Presidente del consiglio De Gasperi, che aveva abbracciato la causa della unificazione dell'Europa con convinzione totale, con profonda passione, e con la consapevolezza che operare per la unificazione dell'Europa è operare per la preservazione della democrazia e della libertà in Italia.

Con gesto di chiaro significato politico, gli Stati Uniti si affrettavano ad accreditare presso la nuova Comunità un ambasciatore, a marcare e rendere esplicito il loro interesse e il loro favore alla unificazione dell'Europa occidentale.

Poco dopo, un progetto più ambizioso veniva messo in cantiere, con la partecipazione degli stessi Paesi. Nel maggio 1952 veniva firmato il Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa. Per iniziativa ed insistenza dell'Italia, nel Trattato veniva inserito l'articolo 38, il quale demandava a una assemblea eletta a suffragio universale il compito specifico di elaborare una costituzione federale per l'Europa, fondata sull'esistenza di un Parlamento bicamerale. Ratificato dalla Repubblica federale tedesca, dal Belgio, dall'Olanda, dal Lussemburgo, il trattato naufragava tuttavia nell'agosto 1954 innanzi alla Assemblea nazionale francese per la opposizione congiunta delle due estreme, senza che il Governo ponesse, per difenderlo, su di esso la questione di fiducia.

La sosta nel cammino della unificazione dell'Europa non fu lunga. Nel giugno 1955 si riunì la Conferenza di Messina, che affidò ad un Comitato di studio, presieduto dal leader socialista belga Spaak, l'incarico di esplorare le vie possibili della integrazione europea. Il rapporto del Comitato Spaak servì di base ai Trattati che, firmati a Roma il 25 marzo 1957, dovevano dar vita alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica: che, insieme alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, costituiscono l'ossatura comunitaria di cui l'Europa dispone.

Le vicende attraverso le quali fu possibile alla Comunità nel 1972 arricchirsi — finalmente — della adesione della Gran Bretagna e con essa dell'Irlanda e della Danimarca sono troppo note e troppo recenti perchè occorra rievocarle.

Nel dicembre 1974 il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi appartenenti alla Comunità decideva di assumere veste e

nome di Consiglio europeo, e di riunirsi sistematicamente non meno di tre volte ogni anno.

La questione dell'allargamento della Comunità ad altri paesi — appartenenti questa volta all'Europa meridionale e mediterranea — è sul tappeto.

3. — La costruzione comunitaria, il cui processo formativo si è voluto ricordare con rapidissimi cenni, non esaurisce e non conclude certo il movimento per la unificazione dell'Europa: ma costituisce la base, il presupposto e l'inizio di ogni futuro ulteriore progresso. Ora, questa costruzione comunitaria è stata il frutto della collaborazione di forze politiche diverse che, senza rinunciare a nulla della propria individualità, han saputo unire i loro sforzi nella grande impresa della unificazione dell'Europa. Forze politiche e culturali diverse per nazionalità, diverse per matrice ideologica, diverse nelle rispettive rivendicazioni programmatiche, diverse nel loro collocamento negli schieramenti politici han cooperato al conseguimento dei risultati che si sono finora raggiunti. Non ci sono esclusività; e tentare di rivendicare primogeniture sarebbe opera vana. In Italia, forze politiche che erano rimaste estranee al movimento per l'unificazione e l'avevano anzi visto con diffidenza hanno deciso di unirsi ad esso: e questo consente di sperare che l'Atto che prepara le elezioni europee a suffragio universale diretto riceva dal Senato della Repubblica italiana una approvazione unanime. Del resto, contribuire all'opera di unificazione dell'Europa non richiede da parte di alcuna forza politica la rinuncia alle proprie specifiche istanze, ma piuttosto la presa di coscienza che i tempi richiedono che tali istanze vengan fatte valere in un quadro istituzionale più ampio di quello, divenuto ormai angusto, offerto dalle strutture dello Stato nazionale. Cade qui acconcia, può ritenersi, la citazione di un altro brano del Manifesto di Ventotene: « La linea di divisione fra i partiti progressisti e i partiti reazionari cade ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale, e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido stato europeo e che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari ».

4. — L'edificio comunitario non era tuttavia completo, non essendosi provveduto alla costituzione di quella Assemblea eletta a suffragio universale diretto, pur prevista nei Trattati istitutivi delle Comunità, che avrebbe assicurato un efficace controllo parlamentare sulla vita comunitaria. Un progetto elaborato a tal fine dalla Assemblea di Strasburgo nel 1960 non produsse risultati. Nè ebbero seguito progetti presentati nei Parlamenti nazionali. Fu solo nel dicembre 1974 che il Consiglio europeo decise che alla elezione della Assemblea a suffragio universale diretto si facesse luogo, e auspicò che l'elezione avvenisse a partire dal 1978, sulla base del progetto che l'Assemblea di Strasburgo veniva invitata ad elaborare. Restava però un ostacolo da superare, una divergenza di vedute essendo apparsa a proposito della composizione della Assemblea che avrebbe dovuto eleggersi a suffragio universale diretto: da parte di taluni governi ritenendosi che la composizione della Assemblea dovesse restare quella prevista dai Trattati originari, da parte di altri (fra cui quello italiano) obiettandosi che la elezione di un numero troppo esiguo di rappresentanti non avrebbe consentito quella mobilitazione di forze popolari e di opinione pubblica che della elezione a suffragio diretto deve essere uno degli effetti più importanti. Il nodo fu sciolto, con accordo sul numero e sulla ripartizione dei seggi, nel Consiglio europeo del luglio 1976: la via era così aperta alla adozione formale da parte del Consiglio dei ministri delle Comunità dell'atto che è oggi sottoposto alla vostra approvazione. Può affermarsi che, anche all'infuori della attribuzione di nuove competenze alla Assemblea, il fatto di essere eletta a suffragio universale diretto determinerà un mutamento profondo nella vita delle Comunità. In passato, si è detto talvolta che la gestione delle

Comunità aveva carattere tecnocratico: se e nella misura in cui ciò può essere stato vero ciò non è dipeso da errori da parte di coloro che han diretto gli organi comunitari, ma dalla carenza da parte degli Stati membri nel creare quella Assemblea eletta a suffragio diretto che i Trattati prevedevano e che avrebbe assicurato alla vita comunitaria un efficace controllo, e un soffio animatore, di natura parlamentare. Con la elezione della Assemblea a suffragio diretto, la vita delle Comunità non sarà più la stessa: al momento tecnocratico si aggiungerà, con risultati che non potranno non essere fecondi e positivi, un vivace e vivificatore momento democratico e parlamentare.

5. — La elezione della Assemblea a suffragio universale diretto è dunque il punto di arrivo di un lungo processo. Come ogni evento, essa sarà a sua volta un punto di partenza. In quale direzione? Verso quali mete? Prudenza impone, saggezza consiglia di astenersi dal formulare previsioni e dal proclamare certezze. Le previsioni potrebbero non essere confermate dai fatti. Non c'è nulla di inevitabile nella storia, tutto dipendendo dalla volontà e dalla azione degli uomini. Nè è da credere che le remore che si frappongono al compimento della unità europea abbiano a scomparire come per incanto all'indomani della elezione della Assemblea. Che se anche avessimo la certezza che la elezione della Assemblea a suffragio universale diretto sarà seguita necessariamente da ulteriori sviluppi in senso unitario, dovremmo astenerci dal proclamarla, per non avvalorare le preoccupazioni di quanti, in paesi diversi dal nostro, osteggiano le elezioni europee proprio per il timore che tali sviluppi abbiano a prodursi.

Ma se dobbiamo astenerci dal formulare previsioni e dal proclamare certezze, non possiamo esimerci dall'affermare la nostra speranza e il nostro auspicio: che la Assemblea eletta a suffragio universale diretto sia il centro motore e l'organo propulsore di passi ulteriori verso l'unificazione dell'Europa occidentale; che, per impulso ed ispirazione della Assemblea, l'Europa possa dotarsi di istituzioni che ne esercitino la sovranità in modo unitario; che venga il giorno in cui a un Parlamento europeo sia demandato di emanare norme i cui soggetti e i cui destinatari siano non gli Stati ma gli individui europei.

Tutto questo appartiene alla azione, alla dialettica politica, alla storia degli anni futuri.

6. — Oggi, una certezza possiamo tuttavia esprimere. Indipendentemente dalle competenze e dai poteri ad essa formalmente attribuiti, la Assemblea europea eletta a suffragio universale diretto avrà un immenso prestigio, e non potrà quindi non esercitare una corrispondente influenza.

Affondando le sue radici nel suffragio universale, attingendo la sua esistenza alla fonte stessa della sovranità, la Assemblea avrà una autorità morale mai raggiunta da alcuna assemblea elettiva in questa parte del mondo.

Eletta da 180 milioni di elettori ed elettrici, essa potrà pronunciare la fatidica parola: « Noi, popolo d'Europa... » e la sua voce attraverserà i continenti.

FENOALTEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 marzo 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

AGRIMI

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2 marzo 1977

La Giunta, ricordando il voto approvato dalla Giunta stessa nella seduta del 22 settembre 1976, con il quale si auspicava una sollecita presentazione al Parlamento dell'Atto per le elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo e del progetto di legge elettorale ad esso relativo, si compiace per la tempestiva presentazione al Parlamento del disegno di legge di ratifica dell'Atto stesso ed esprime parere favorevole, nella speranza che la definitiva approvazione in Assemblea possa avvenire entro il 25 marzo prossimo, data del Consiglio europeo che dovrà tenersi a Roma per celebrare l'anniversario della firma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dell'Euratom.

SCELBA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Atto stesso.

VOTO REGIONALE (n. 6)

(*Mozione n. 35/77 approvata nella seduta del 15 febbraio 1977, n. 68, dal Consiglio regionale delle Marche, sulla elezione del Parlamento europeo*)

Il Consiglio regionale delle Marche,

richiamato il precedente invito al Governo nazionale a impegnarsi per realizzare l'accordo tra i Paesi della CEE per effettuare nell'anno 1978 l'elezione a suffragio universale del Parlamento Europto e per attribuire a esso maggiori poteri istituzionali;

considerata la necessità di sollecitare il processo di integrazione politica ed economica dei paesi firmatari del Trattato di Roma;

chiede al Governo e al Parlamento,

di accelerare le procedure di ratifica dell'accordo firmato il 20 settembre 1976 dai nove Ministri degli esteri del Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito per la elezione diretta del Parlamento europeo, affinchè l'Italia assuma il ruolo di stimolo e di sollecitazione nei confronti degli altri paesi comunitari;

invita il Governo e le forze politiche a presentare con sollecitudine la proposta di legge elettorale nazionale per le elezioni dei deputati al Parlamento europeo.